

RGL 1/2025

PARTE II

RGL GIURISPRUDENZA ONLINE

NEWSLETTER N. 1/2025

CORTE COSTITUZIONALE, 25.7.2024, n. 148.

Controversie di lavoro e previdenza – Impresa familiare – Art. 230-bis c.c. – Diritti e tutele del convivente di fatto – Omessa previsione – Illegittimità costituzionale *in parte qua* – Sussistenza.

L'art. 230-bis c.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non ricomprende il convivente di fatto dell'imprenditore tra i soggetti legittimati, ai sensi del c. 3, a partecipare all'impresa familiare. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, inoltre, si estende in via consequenziale (ex art. 27, l. n. 87/1953) all'art. 230-ter c.c., il quale riconosce al convivente di fatto una tutela marcatamente ridotta rispetto a quella apprestata dall'art. 230-bis c.c. agli altri soggetti partecipanti all'impresa familiare. (1)

(1) L'ESCLUSIONE DEL CONVIVENTE DI FATTO DALL'IMPRESA FAMILIARE:
UNA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ANNUNCIATA?

1. — La sentenza in parola segna l'epilogo di un lungo dibattito che, con alterne fortune, ha visto dottrina e giurisprudenza confrontarsi sull'applicabilità della disciplina dell'impresa familiare al convivente *more uxorio*.

È noto, infatti, che la questione – invero sorta fin dall'introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento (Per una ricostruzione sintetica, vd.: Passalacqua 2017; Quadri 2017; Ronco 2018) – ha visto prevalere l'orientamento negativo (Cfr., tutte in *DeJure*: Cass. 29.11.2004, n. 22405; Cass. 2.5.1994, n. 4204; per una parziale apertura, vd. Cass. 15.3.2006, n. 5632), suggellato dalla scelta del legislatore di estendere la disciplina dell'impresa familiare solo all'unito civilmente all'imprenditore (art. 1, comma 13, l. n. 76/2016) e di introdurre uno specifico e più ristretto apparato di tutele per «il convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente» (art. 230-ter c.c.).

La decisione in commento si segnala, dunque, perché la Consulta, valorizzando la *ratio* dell'istituto controverso, rinviene un profilo di illegittimità costituzionale nell'irragionevole differenziazione della tutela garantita al prestatore a seconda della formalizzazione o meno del proprio rapporto affettivo con l'imprenditore.

Tuttavia, è interessante ripercorrere le ragioni a sostegno dell'effettiva impossibilità di pervenire a una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 230-*bis* (*Contra*, Balestra 2024; in precedenza, già *Id.* 1995); impossibilità cui tanto le Sezioni Unite civili (18.1.2024, ord., con nota di Tola 2024) quanto la Corte costituzionale sembrano restare ancorate più per la (sottesa ma comprensibile) esigenza di non invadere il campo delle prerogative del legislatore – al quale è, eventualmente, rimessa la scelta di una piena equiparazione delle unioni paraconiugali al matrimonio – che per la sussistenza di ostacoli di natura sistematica e/o di efficacia temporale delle disposizioni (*infra*, par. 4).

In ogni caso, prima di esaminare ulteriormente le argomentazioni del giudice delle leggi, giova accennare alla vicenda da cui è scaturita la questione di legittimità costituzionale, nonché soffermarsi *amplius* sulla natura e sulla disciplina dell'impresa familiare.

2. — Nel caso *de quo*, una donna ha agito in giudizio per vedere accertata la sussistenza di un'impresa familiare, avendo collaborato in modo continuativo nell'azienda del convivente dal 2004 al 2012.

Il Tribunale di Fermo ha rigettato la domanda, ritenendo che il convivente non potesse considerarsi un «familiare» ai sensi dell'art. 230-*bis*, comma 3, c.c. Nello stesso senso si è pronunciata la Corte d'Appello di Ancona, escludendo altresì l'applicabilità dell'art. 230-*ter* c.c. perché il rapporto di convivenza era cessato prima dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto la disposizione.

Infine, le Sezioni Unite della Cassazione, interpellate dalla Sezione lavoro della medesima Corte (24.1.2023, n. 2121, ord., con nota di Di Napoli 2023), hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo, per un verso, di non poter applicare retroattivamente l'art. 230-*ter* c.c. e, per altro verso, di non poter ricorrere, nel caso di specie, a una lettura estensiva dell'art. 230-*bis*. Ciò in quanto, accordando siffatta tutela per fatti antecedenti al 2016, si sarebbe determinata una «distonia sistemica» consistente nel riconoscimento di una protezione maggiore di quella poi espressamente introdotta dalla l. n. 76/2016 per il convivente. Di conseguenza, ad avviso delle S.U., soltanto l'intervento della Corte costituzionale avrebbe potuto apportare un correttivo alla disposizione e accertare la conformità a Costituzione dell'esclusione del convivente *more uxorio* dalla disciplina dell'impresa familiare.

Quest'ultima, com'è noto (Cfr., *amplius*, fra i tanti: Balestra 2006; Cottrau 1984; Oppo 1997), è stata introdotta dalla l. n. 151/1975, di riforma del diritto di famiglia, allo scopo di superare la presunzione di gratuità del lavoro prestato *affectionis vel benevolentiae causa* e, dunque, di «evitare che la comunità familiare potesse dare origine e copertura a situazioni di sfruttamento» (Così la sent. in commento, par. 3.2; vd. pure Cass. 26.6.1984, n. 3722, in *GC*, 1984, I, 2746 ss.).

L'art. 230-*bis* c.c. garantisce, perciò, al familiare collaboratore una tutela minima, inderogabile e residuale, che si concretizza nel riconoscimento di una serie di diritti patrimoniali e amministrativo-gestori e si applica, per l'appunto, qualora non sia configurabile tra le parti un diverso rapporto (Di lavoro o di tipo societario; sull'incompatibilità tra quest'ultimo e l'impresa familiare, vd.: Cass. 16.6.2010, n. 14580; Cass. 24.3.2000, n. 3520; Cass. 13.10.2015, n. 20552, tutte in *DeJure*).

Si tratta, dunque, di una disciplina autonoma e speciale (Ne ha escluso il carattere eccezionale buona parte della dottrina e la giurisprudenza di legittimità quando si è espressa per la residualità dell'istituto; cfr., ad es., Menghini 2015, 228), subordinata alla sussistenza di tre presupposti: la prestazione di un'attività continuativa di lavoro; l'esistenza di una impresa cui, anche indirettamente (Sulla limitata rilevanza del lavoro domestico, vd. già Cass. 4.1.1985, n. 89, S.U., in *DeJure*), risulti connessa la prestazione; la presenza di un rapporto familiare tra il collaboratore e l'imprenditore.

Come accennato, il quadro normativo è stato modificato dalla cd. legge Cirinnà, che, in ossequio al mutato contesto sociale e alla significativa elaborazione della giurisprudenza interna e sovranazionale sul fondamento giuridico della famiglia di fatto (Cfr. la puntuale rassegna della stessa Corte costituzionale nella sent. in commento), ha regolamentato le unioni civili e le convivenze.

L'affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia non ha tuttavia comportato la perfetta equiparazione delle diverse comunità familiari: per quanto d'interesse, ciò si rintraccia *in primis* nella scelta del legislatore di introdurre un nuovo articolo, anziché novellare l'art. 230-*bis* c.c., includendovi il convivente. In secondo luogo, si evince altresì dall'esclusione dal regime dell'impresa familiare (Ghidoni 2017) degli affini dell'unito civilmente, nonché dal riconoscimento al convivente del solo diritto alla partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda in maniera commisurata al lavoro prestato e non anche del diritto al mantenimento e dei diritti gestori (Art. 230-*ter* c.c.; vd., *amplius*, Ventura 2022).

3. — Ebbene, siffatta regolamentazione, anziché dirimere la questione delle tutele del convivente di fatto, ha finito per alimentare i dubbi e consolidare alcuni argomenti contrari all'applicazione a esso dell'art. 230-*bis* c.c.

Da un lato, si evidenziava che proprio l'introduzione dell'art. 230-*ter* c.c. consentiva di desumere *a contrario* l'inapplicabilità dell'art. 230-*bis* c.c. al convivente, così precludendo l'interpretazione conforme a Costituzione (par. 2.2 della sentenza in commento). Dall'altro lato, si è detto che un'estensione analogica della disciplina non fosse praticabile, dal momento che «l'elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 230-*bis* c.c. non è la convivenza o la comunione di vita spirituale o materiale, ma proprio il vincolo di coniugio o parentela, con ciò il legislatore segnando una netta differenza rispetto all'antecedente storico dell'istituto, e cioè la comunione tacita familiare» (Menghini 2015, 228). Sul punto, però, appare condivisibile l'opinione di chi supera tale argomento sottolineando che anche nella famiglia di fatto possono verificarsi quelle situazioni di abuso e sfruttamento che la disposizione vuole scongiurare e, soprattutto, che «la norma ha indicato i soggetti beneficiari delle tutele, ma non ha escluso una loro estensione attraverso i consueti strumenti ermeneutici» (*In*).

In definitiva, il difetto di coordinamento tra le due disposizioni codicistiche (Caponetti 2024, 586) ha «ingarbugliato la matassa» e complicato oltremodo il compito degli interpreti, preoccupati di dover colmare un irragionevole *gap* di tutela, senza però scivolare nella piena equiparazione del coniugio e della convivenza che il legislatore del 2016 aveva inteso evitare.

Non a caso, c'era chi sottolineava che l'interpretazione evolutiva dell'art. 230-*bis* c.c. fosse opportuna ma impraticabile proprio perché la contraddittorietà e l'irragionevolezza del trattamento differenziato presupponevano, sul piano logico, l'equiparabilità del matrimonio e della convivenza, quanto meno nell'ambito in esame (Detomi 2024, 605, e Cinque 2023, 901).

4. — A ogni modo, la Corte costituzionale corregge la norma attraverso una duplice operazione. In primo luogo, ribadisce che la disposizione codicistica è finalizzata a tutelare il rapporto che si instaura tra l'imprenditore e il collaboratore per effetto dello svolgimento di una prestazione di lavoro. In seconda battuta, compie una operazione di comparazione i cui termini, tuttavia, non appaiono del tutto convincenti.

Al fine di esplicitare meglio tale osservazione critica, è utile ripetere che la *ratio* dell'istituto è unicamente quella di sottrarre alcuni lavoratori al rischio di abuso e di sfruttamento che potrebbe scaturire dalla coesistenza di un vincolo affettivo stabile con l'imprenditore.

La sussistenza di un «consolidato rapporto» tra le parti (per usare le parole di C. cost. 13.11.1986, n. 237, che, per prima, ricondusse le convivenze di fatto all'art. 2 Cost.) è dunque presupposto per l'applicazione della disciplina dell'impresa familiare e, al contempo, fonte del pericolo che essa intende prevenire. Difatti, come esemplificativamente dimostrato dalla clausola di salvaguardia iniziale e dal richiamo all'equivalenza del lavoro dell'uomo e della donna, l'istituto mira ad apprestare una speciale garanzia al lavoro quando «*d'affectio maritalis* fa sbiadire l'assoggettamento al potere direttivo dell'imprenditore, tipico del lavoro subordinato, e la prestazione rischia di essere inesorabilmente attratta nell'orbita del lavoro gratuito» (così la sentenza).

Tuttavia, il timore della Consulta – invero ravvisabile anche nel provvedimento delle S.U. rimettenti (Balestra 2024, 6) – di causare una equiparazione tra convivenza e coniugio ha finito per comportare, a tratti, «un contorcimento del ragionamento e l'improprio spostamento del tema della diseguaglianza dal piano del “lavoro nell'impresa” a quello del puro diritto di famiglia, che in realtà e di per sé non dovrebbe essere toccato» [Tola (2024, 572), la quale sottolinea pure come l'«improvvida collocazione» della norma nel Libro I del c.c. abbia agevolato tale distorsione].

Infatti, il corretto inquadramento dell'impresa familiare in chiave lavoristica consente di comparare due situazioni di fatto identiche (non i due regimi familiari, ma le prestazioni di lavoro caratterizzate da continuità e dal collegamento con l'impresa del partner) e, in quanto tali, di considerarle equiparate quanto allo specifico piano delle esigenze di tutela giuslavoristiche. Il controllo di ragionevolezza, svolto con riferimento al diritto fondamentale che l'istituto controverso presidia, è dunque ben lontano dal produrre la piena equiparazione giuridica dei due modelli familiari, restando perciò al legislatore la relativa scelta di politica del diritto.

L'impatto della torsione argomentativa è forse esemplificato dal fatto che, assunta la prospettiva della tutela del lavoro, per la Corte non sarebbe stato necessario delineare un conflitto tra diritti fondamentali (quello al lavoro e quello alla famiglia, nella sua più ampia accezione *ex* art. 2 Cost.) per giustificare il «recesso» delle tutele (apparen-

temente) riservate alla sola famiglia legittima dall'art. 230-*bis* c.c. e, per di più, quasi in contraddizione con altri stralci del provvedimento che, giustamente, includono tutte le conformazioni familiari nell'alveo dei diritti fondamentali.

Del resto, come sembra esprimere meglio la stessa Corte nell'ultimo capoverso del par. 11, non è la pari dignità delle due comunità familiari a fondare la dichiarazione di incostituzionalità, ma il trattamento ingiustificatamente diverso di lavoratori in situazioni analoghe e, dunque, la violazione del diritto al lavoro che esso comporta.

5. — In conclusione, quanto alla possibilità di pervenire a una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata dell'art. 230-*bis*, sono comunque convincenti le osservazioni di chi la riteneva praticabile sul presupposto che l'obiettivo ultimo di tale interpretazione sia proprio elidere quella che, nel momento della valutazione, si appalesi come una «ingiustizia» (Balestra 2024, 8). Il riconoscimento, per effetto della interpretazione conforme, di una tutela precedentemente negata non avrebbe, dunque, rappresentato un ostacolo, come sostenuto dalle S.U. e dalla Consulta. Diversa, invece, sarebbe stata una lettura che rappresentasse il tenore letterale dell'elencazione di cui al terzo comma quale limite invalicabile anche per l'interpretazione costituzionalmente orientata (Vd. Pitruzzella 2021); limite preclusivo marginalmente richiamato dall'ordinanza interlocutoria e che, invece, entrambe le Corti (parr. 2.2 e 3.9 della sentenza in commento) hanno più decisamente rinvenuto *a contrario* nell'art. 230-*ter* e nella scelta del legislatore di introdurre per il convivente di fatto un'autonoma disciplina, comunque inapplicabile al caso di specie.

Inoltre, respinta la tesi della natura eccezionale della disposizione, non vi sarebbero stati ostacoli nemmeno per una interpretazione analogica o estensiva dell'art. 230-*bis* che avrebbe automaticamente svuotato di significato l'art. 230-*ter* c.c., ponendo fine alla problematica coesistenza di due disposizioni che differenziano le tutele in ragione non della quantità e qualità del lavoro prestato (che pure entrambe richiamano, sebbene con formule diverse), ma di un elemento che non necessariamente si riflette sull'organizzazione dell'impresa e sulla stabilità del rapporto collaborativo: il tipo di relazione personale con il convivente (Tola 2024, 567).

D'altro canto, sarebbe stato possibile ottenere lo stesso risultato pratico sollevando – non nel caso *de quo*, cui la disposizione era inapplicabile *ratione temporis* – la questione di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 230-*ter* c.c. per provocare l'espulsione dall'ordinamento giuridico proprio della disposizione contenente la tutela ingiustamente dimidiata. Si sarebbe così superato l'argomento *a contrario* cui si è fatto cenno e, al contempo, determinata l'«espansione» dell'art. 230-*bis*, da interpretarsi sempre in modo conforme a Costituzione [Vd. la peculiare soluzione al problema dell'irretroattività della norma e dell'ingiusta differenziazione delle tutele a seconda della data di inizio/cessazione del vincolo affettivo prospettata da D'Ottavio (2023, 1367). L'Autrice si interroga sulla possibilità per la Corte costituzionale di pronunciarsi sulla irretroattività temporalmente circoscritta di una disposizione, analogamente a quanto, a suo avviso, avviene quando la Corte accerta l'incostituzionalità sopravvenuta di una disposizione].

Riferimenti bibliografici

- Balestra L. (1995), *Sulla rilevanza della convivenza more uxorio nell'ambito dell'impresa familiare*, in *GI*, n. 5, 1121 ss.
- Balestra L. (2008), *Attività d'impresa e rapporti familiari*, Cedam, Padova.
- Balestra L. (2024), *Il convivente more uxorio e l'impresa familiare: un lungo percorso, infine un approdo definitivo*, <https://giustiziavie.com>, 29 agosto.
- Caponetti S. (2024), *Il lavoro nell'impresa familiare nei tempi moderni*, in *MGL*, n. 3, 576 ss.
- Cinque M. (2023), *Partecipazione del convivente all'impresa familiare ante 2016: la parola alle Sezioni Unite*, in *NGC*, n. 4, 901 ss.
- Cottrau G. (1984), *Il lavoro familiare*, FrancoAngeli, Milano.
- D'Ottavio M. (2023), *Il lavoro del convivente di fatto: tra principio di legalità e interpretazione retrospettiva*, in *GI*, n. 6, 1361 ss.
- Detomi R. (2024), *L'interpretazione evolutiva dell'art. 230-bis c.c. è opportuna, ma impraticabile: dubbi di illegittimità costituzionale*, in *LG*, n. 6, 602 ss.
- Di Napoli N. (2023), *Per una interpretazione integrativa e costituzionalmente conforme dell'art. 230-ter c.c.*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, n. 3, 1054 ss.
- Ghidoni L. (2017), *Unione civile e impresa familiare: la disarmonia di una mera estensione normativa*, in *Famiglia e diritto*, n. 7, 701 ss.
- Menghini L. (2015), *Il lavoro familiare nella giurisprudenza: questioni chiuse ed ancora aperte*, in *LG*, n. 3, 221 ss.
- Oppo G. (1992), *Impresa familiare*, in G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi (a cura di), *Commentario al diritto italiano della famiglia*, Cedam, Padova, 518 ss.
- Passalacqua P. (2017), *Profili lavoristici della l. n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze di fatto*, in *W.P. Csdle «Massimo D'Antonao»*.IT, n. 320.
- Pitruzzella G. (2021), *L'interpretazione conforme e i limiti alla discrezionalità del giudice nell'interpretazione della legge*, in <https://federalismi.it>, n. 3, 161 ss.
- Quadri G. (2017), *Le prestazioni di lavoro del convivente alla luce del nuovo art. 230-ter c.c.*, in *NLC*, n. 3, 590 ss.
- Ronco S. (2018), *Impresa e rapporti familiari: una convivenza difficile*, in *PD*, n. 1, 145 ss.
- Tola M. (2024), *Sulla incostituzionalità della disciplina dei «diritti del convivente» nell'impresa familiare: questioni fondate e questioni mal poste*, in *NGCC*, n. 3, 566 ss.
- Ventura A. (2022), *La rilevanza giuridica delle unioni paraconiugali nella partecipazione all'impresa familiare*, in *Labor*, n. 5, 542 ss.

Mariagrazia Lamannis

*Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro
presso l'Università di Catanzaro «Magna Græcia»*